CENTRO
CONSERVAZIONE
RESTAURO
LA VENARIA REALE

COVID-19

PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

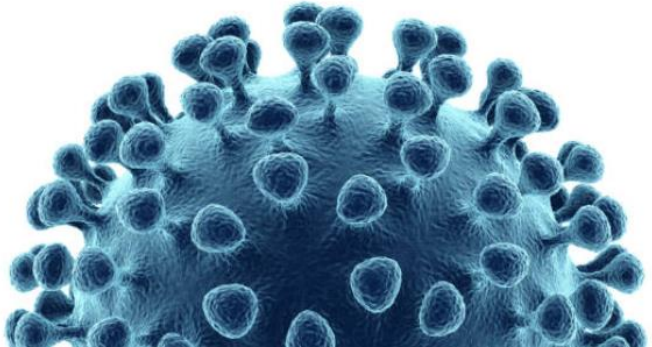

01.

COVID-19

Definizione, Diffusione e Sintomatologie

02.

AMBIENTI DI LAVORO

Ambienti di Lavoro e Rischio COVID-19

03.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Norme e Leggi che coinvolgono gli Ambienti di Lavoro

04.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Classificazione di Rischio per tipologia di Azienda

05.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Norme comportamentali, misure di prevenzione e protezione

06.

DPI

Dispositivi di Protezione Individuale e Indumenti Protettivi

01.

COVID-19

Definizione, Diffusione e Sintomatologie

COVID-19

I **coronavirus (CoV)** sono un'ampia famiglia di virus respiratori, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come:

- **MERS** (sindrome respiratoria mediorientale)
- **SARS** (sindrome respiratoria acuta grave)

Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

COVID-19

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli).

Raramente possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione.

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

COVID-19

A febbraio 2020 l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS- CoV-2). Secondo gli scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019- nCoV).

L'11 febbraio l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata.

DIFFUSIONE DEL COVID-19

31 DICEMBRE 2019

Prima segnalazione attribuibile al virus in Cina, all'interno della provincia dell'Hubei, nella città di Wuhan

GENNAIO – FEBBRAIO 2020

Il COVID-19 si diffonde al di fuori della Cina all'interno di Asia - Europa - America - Africa

11 MARZO 2020

Il COVID-19 viene caratterizzato come una pandemia

1.493.483

Casi confermati in Europa

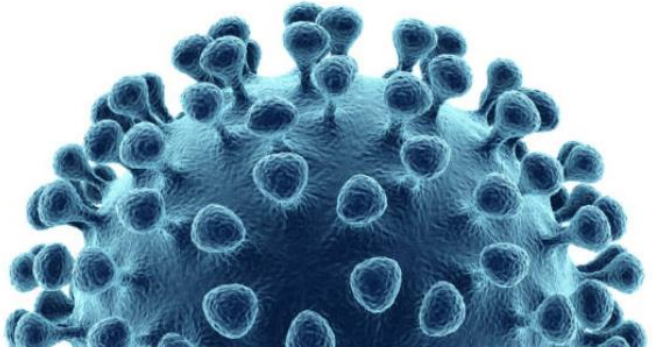

209.328

Casi confermati in Italia

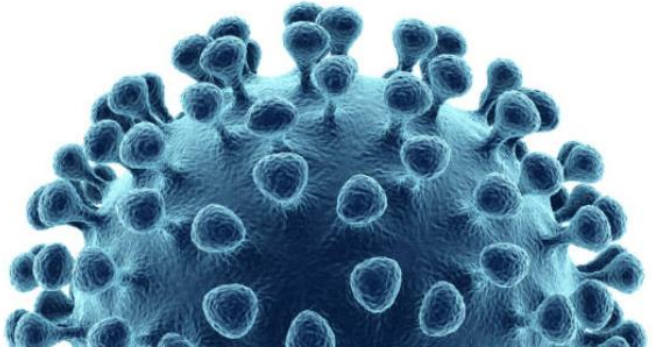

SINTOMI

MAL DI TESTA

STANCHEZZA

Sensazione diffusa di elevata stanchezza in tutto il corpo; assenza di energie

FEBBRE

La temperatura corporea supera i 37.5 gradi Celsius

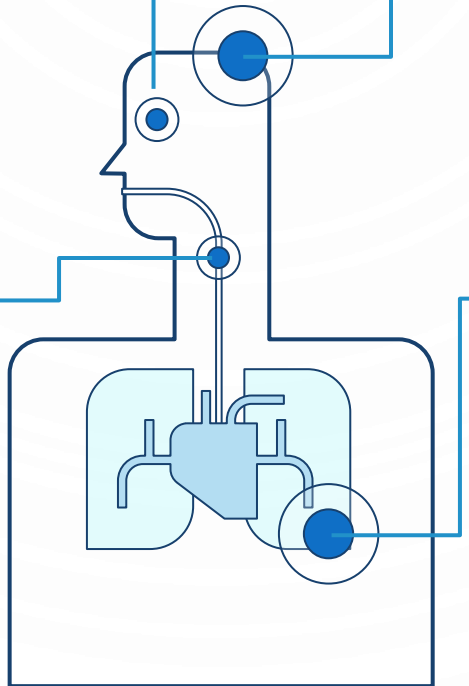

TOSSE SECCA

Tosse costante senza espulsione di muco; gola infiammata

DIFFICOLTA' RESPIRATORIA

Maggiore difficoltà nella respirazione

TRASMISSIONE

Il COVID-19 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette.

TRASMISSIONE DIRETTA

Saliva, Tosse o Starnuti

Contatti diretti personali

Contatto diretto con bocca, naso o occhi

SUPERFICI

Queste piccole goccioline atterrano sulle superfici, il che significa che chiunque tocchi queste superfici e quindi i propri occhi, naso o bocca possono essere infettati.

INDIVIDUI ASINTOMATICI

Molte persone infette da COVID-19 mostrano sintomi lievi, specialmente durante le prime fasi della malattia. E' comunque ancora possibile contrarre la malattia da una persona quasi asintomatica (ma comunque positiva al virus).

CIRCA L’80% DELLE PERSONE AFFETTE NON NECESSITA DI TRATTAMENTI SPECIALI E RICOVERO

02.

AMBIENTI DI LAVORO

Ambienti di Lavoro e Rischio COVID-19

RISCHIO SOCIALE VS RISCHIO PROFESSIONALE

RISCHIO SOCIALE

- ✓ I Lavoratori espletano una mansione che NON determina un aumento del rischio rispetto al resto della popolazione
- ✓ Rischio esogeno che NON NASCE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA
- ✓ Rischio NON direttamente collegato all'attività lavorativa

RISCHIO PROFESSIONALE

- ✓ I Lavoratori espletano una mansione che determina un aumento del rischio rispetto al resto della popolazione o ad altri lavoratori
- ✓ Rischio esogeno che nasce all'interno dell'Azienda oppure che, anche se non nasce all'interno dell'Azienda, l'aumento del rischio è legato alla mansione espletata
- ✓ Rischio direttamente collegato all'attività lavorativa

ATTIVITA' SOGGETTE A TITOLO X DEL D.LGS. 81/08

Sanità

Trasporto infermi

Laboratori

Allevamenti

Industria alimentare

Servizi socio-assistenziali

03. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Norme e Leggi che coinvolgono gli Ambienti di Lavoro

PRINCIPI GENERALI

Il **Datore di Lavoro**, in questo particolare momento di crisi, deve adottare tutte le misure organizzative e procedurali finalizzate a tutelare la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori all'interno del luogo di lavoro.

I principali riferimenti normativi per la definizione degli obblighi e delle responsabilità, nonché per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sono:

- Costituzione Italiana
- Codice Civile
- Decreto Legislativo 81/2008
- Normative speciali emanate in via d'urgenza:
  - Decreti Presidente del Consiglio dei Ministri
  - Decreti Legge
  - Protocolli Condivisi

COSTITUZIONE

L'art. 32 della Costituzione Italiana, all'interno della Parte I "Diritti e Doveri dei Cittadini" recita:

…**La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività**, e garantisce cure gratuite agli indigenti…

CODICE CIVILE

L'art. 2087 del Codice Civile recita:

…**L'Imprenditore è tenuto** ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie **a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro**…

D.Lgs. 81/2008

Il **Datore di Lavoro,** come previsto dal **D.Lgs 81/2008 all'Art. 28,** deve provvedere ad individuare i pericoli, **valutare tutti i rischi** ed adottare le conseguenti misure organizzative e procedurali finalizzate a tutelare la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori all'interno del luogo di lavoro.

Pertanto, con il supporto del **Medico Competente (MC),** dovrà emanare una serie di disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio per il proprio personale, seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie.

NORMATIVE SPECIALI

- Indicazioni emanate dagli Enti Competenti Nazionali e/o Territoriali (Ministeri, Regioni, etc.);
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 e s.m.i.;
- Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020;
- Nota (classificazione 1.60.40) dell'Assessorato all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con gli Atenei e centri di ricerca pubblici e privati, servizi digitali per cittadini e imprese della Regione Piemonte: Indicazioni regionali sui DPI utilizzati all'interno delle attività economiche produttive;
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020 e s.m.i. (abrogato da D.P.C.M. 26 Aprile 2020);
- Modifiche al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020 e s.m.i. del 25 Marzo 2020;
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020 e s.m.i. (abrogato da D.P.C.M. 26 Aprile 2020);
- Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 e s.m.i.;
- Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 (abrogato da Protocollo Condiviso del 24 Aprile 2020);
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 e s.m.i. (abrogato da D.P.C.M. 26 Aprile 2020);
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 e s.m.i. (abrogato da D.P.C.M. 26 Aprile 2020);
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m.i.;

04.
VALUTAZIONE DEI RISCHI

Classificazione di Rischio per tipologia di Azienda

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il **Datore di Lavoro**, come previsto dal **D.Lgs 81/2008 all'Art. 28**, deve provvedere ad individuare i pericoli, **valutare i rischi** ed adottare le conseguenti misure organizzative e procedurali.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In base alla tipologia di attività lavorativa svolta possono verificarsi diversi profili di rischio:

PROFILO DI RISCHIO	
Lavoratori standard (senza fonti di possibile esposizione primaria)	Applicazione dell'Art. 28 del D.Lgs 81/2008
Lavoratori in trasferta all'estero	
Lavoratori a contatto con il pubblico (uffici di sportello, negozi, etc.)	Applicazione dell'Art. 28 del D.Lgs 81/2008
Lavoratori con possibile esposizione professionale specifica (es. sanità, laboratori, centri medici specialistici, etc.)	Applicazione dell'Art. 28 del D.Lgs 81/2008 Applicazione del Titolo X del D.Lgs 81/2008 Rischio Biologico

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il rischio può quindi essere valutato con un sistema a matrice, andando ad abbinare il profilo di rischio corrispondente alla mansione oggetto di valutazione ed il relativo livello di esposizione.

		LIVELLO DI ESPOSIZIONE			
		Paesi/luoghi senza contagio o con contagio irrilevante e sistemi di prevenzione	Paesi/luoghi con casi sporadici di contagio e sistemi di prevenzione	Paesi/luoghi con casi di contagio più diffuso e sistemi di	Paesi/luoghi con contagio elevato e sistemi di prevenzione carenti
PROFILO DI RISCHIO		1	2	3	4
Lavoratori standard senza fonti di possibile esposizione	1	**A**	**A + B**	\	\
Lavoratori a contatto con il pubblico e/o personale esterno	2	**A**	**A + B**	**A + B**	\
Lavoratori con possibile esposizione professionale specifica (es. sanità, laboratorio)	3	**A**	**A + B**	**E**	**E**
Lavoratori in trasferta che si recano all'estero o in altre Regioni Italiane	4	**A**	**A + B + D**	**C + D + E**	**C + D + E**
Lavoratori in trasferta che rientrano dall'estero o da altre Regioni Italiane	5	**A**	**A + B + D**	**D + E**	**D + E**

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Conseguentemente alla valutazione, andranno applicate le misure di protezione più adeguate alla situazione:

SCENARIO	**MISURE GENERALI E SPECIFICHE**
A	Potenziamento misure igieniche ordinarie.
B	Riduzione impatto sull'ambiente lavorativo dei lavoratori con sintomi influenzali: • Allontanamento lavoratori sintomatici; • Eventuale utilizzo mascherina (valutare caso per caso).
C	Limitazione/inibizione trasferte ed assembramenti.
D	Misure di prevenzione specifica per le trasferte.
E	Specifica valutazione sanitaria dei rischi a cura del MC e pianificazione di misure mediche specifiche.

05.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Norme comportamentali, misure di prevenzione e protezione

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Lavarsi bene le mani anche tramite ausilio di gel lavamani con igienizzante

Mantenere una distanza frontale di almeno 1 m dagli altri individui

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

Coprirsi bocca e naso con fazzoletto monouso oppure con la piega del gomito se si starnutisce o tossisce

Nel caso in cui si fosse affetti da sindrome influenzale rimanere a casa e consultare il medico di famiglia

Seguire le indicazioni previste dalle Autorità Sanitarie

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

24/04/2020

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

IL PROTOCOLLO CONDIVISO

1. INFORMAZIONE

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

7. GESTIONE SPAZI COMUNI

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

IL PROTOCOLLO CONDIVISO

9. GESTIONE ENTRATA ED USCITA DEI DIPENDENTI

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

12. SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

1. INFORMAZIONE

L'Azienda deve opportunamente informare tutti i Lavoratori e chiunque entri in Azienda, tramite affissioni in luoghi visibili e depliants informativi, in merito a:

- L'obbligo di **rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali** e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- l'impossibilità di entrare o permanere in Azienda in caso di situazioni di pericolo e dichiarazione tempestiva al Datore di Lavoro nel caso di sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in Azienda;
- l'impegno a **informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa**, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

1. INFORMAZIONE

NOVITA':

- L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea;
- Il Datore di Lavoro è tenuto a informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in Azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

NOVITA':

- L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione

3. ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Deve essere ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori. È consentito a Fornitori solo in caso di necessità (pulizie, manutenzione) e fatto loro obbligo di sottostare a tutte le regole Aziendali sopra espresse;
- Devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo e non è comunque loro consentito l'accesso agli uffici;
- Per gli esterni vanno assegnati servizi igienici dedicati, con pulizia giornaliera;
- Va garantita e rispettata la sicurezza dei Lavoratori lungo ogni spostamento.

3. ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

NOVITA':

- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE

- L'Azienda deve provvedere alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica di tutti i locali, postazioni e strumentazioni;
- Nel momento in cui dovesse presentarsi un caso di persona affetta bisogna procedere con sanificazione e ventilazione degli ambienti come da circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute;
- L'Azienda può organizzare interventi particolari o periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) come quanto previsto dal Ministero della Salute.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE

NOVITA':

- Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020

5. IGIENE PERSONALE

- E' obbligatorio che le persone presenti in Azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- L'Azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

5. IGIENE PERSONALE

NOVITA':

- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6. DPI

In base all'attuale disponibilità in commercio:

- Se non è possibile rispettare la distanza di 1 metro è necessario l'uso delle mascherine unitamente ad altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi.
- E' favorita la produzione da parte dell'Azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS.
- Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria

6. DPI

NOVITA':

- Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI

- L'accesso a questi spazi è contingentato (tempo ridotto di sosta all'interno, distanza minima di sicurezza di 1 m, ventilazione continua);
- Provvedere alla sanificazione degli spogliatoi;
- Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali mensa e delle tastiere dei distributori.

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Limitatamente al periodo di emergenza dovuta al COVID-19 le imprese potranno:

- Disporre la chiusura di tutti i reparti non produttivi e di quelli per i quali è possibile fare ricordo allo smart work;
- Rimodulare i livelli produttivi;
- Organizzare turnazioni per limitare al massimo i contatti e creare gruppi distinti;
- Fare ricorso ad ammortizzatori sociali (in via prioritaria par, rol, banca ore) finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita di retribuzione. Si utilizzino anche ferie arretrate non ancora fruite;
- Sono sospese e annullate trasferte e viaggi nazionali ed internazionali (anche se già organizzati).

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

NOVITA':

- Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività.
- E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.
- Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari
- È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Favorire orari di ingresso/uscita scaglionati per evitare contatti e affollamenti nelle zone comuni;
- Dove possibile dedicare una porta di entrata e una di uscita in questi locali;
- Garantire la presenza di detergenti segnalati.

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Limitare al minimo gli spostamenti interni;
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Se necessarie e urgenti e nell'impossibilità di svolgimento con collegamento a distanza, minimizzare il numero di partecipanti, garantire distanza di sicurezza e pulizia/aerazione dei locali;
- Sono sospesi eventi interni e formazione in aula (anche obbligatoria). È possibile effettuare formazione a distanza;
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

STEP 01

La persona mostra sintomi quali febbre e/o infezione respiratoria

STEP 02

La persona deve immediatamente dichiararlo all'ufficio del personale

STEP 03

Si procede con il suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali da lui frequentati

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

STEP 04

L'Azienda avverte le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti da Regione e Ministero della Salute

STEP 05

L'Azienda collabora con con le Autorità per la definizione dei «contatti stretti» della persona in Azienda, se risultata positiva

STEP 06

L'Azienda nel periodo dell'indagine può chiedere agli eventuali possibili «contatti stretti» di lasciare periodicamente lo stabilimento

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

NOVITA':

- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MC/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire;
- Vanno privilegiate in questo periodo visite preventive, visite a richiesta e visite da rientro da malattia;
- Il Medico collabora con il Datore di Lavoro e RLS/RLST per integrare e proporre misure preventive e protettive legate al COVID-19;
- Il Medico Competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse nel rispetto della privacy.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MC/RLS

NOVITA':

- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 1. E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- Costituire in azienda un comitato per l'applicazione e la verifica del protocollo di regolamentazione (partecipazione di RLS e rappresentanze sindacali).

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

NOVITA':

- Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali

- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

06.

DPI

Dispositivi di Protezione Individuale e Indumenti Protettivi

DPI CONTRO IL RISCHIO BIOLOGICO

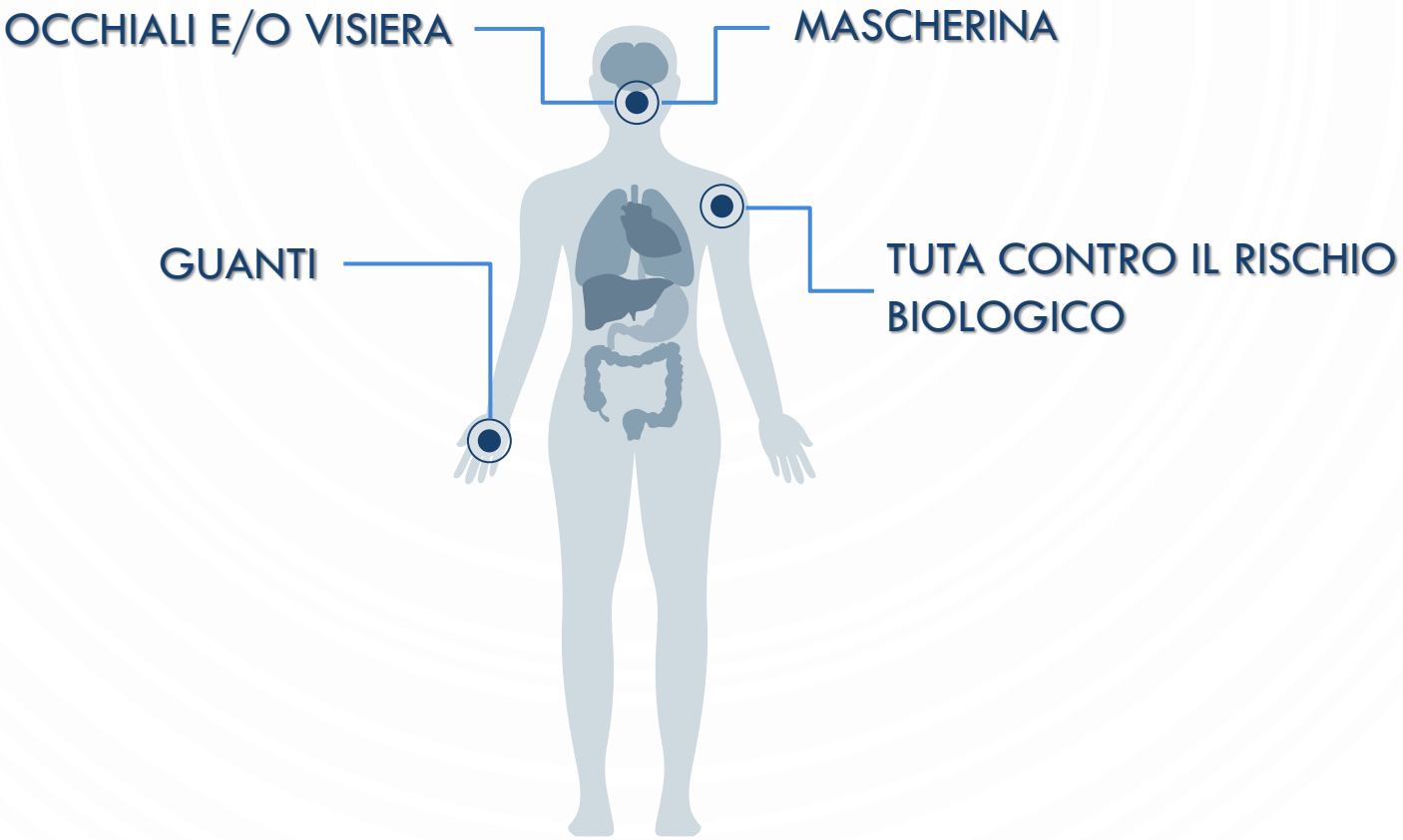

GUANTI

- Devono riportare apposita marcatura CE
- Offrono protezione dal rischio biologico dovuto al contatto
- Devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 374-2 (guanti di protezione contro il rischio biologico). Deve essere riportata sul guanto o sulla confezione l'indicazione della norma/e e relativo/i pittogramma/i
- Se danneggiati devono essere prontamente sostituiti ed è necessario lavarsi immediatamente le mani con acqua e sapone oppure disinfettarle con apposita soluzione disinfettante a base alcolica.
- Sostituire i guanti se contaminati e non riutilizzare i guanti monouso

TUTA CONTRO IL RISCHIO BIOLOGICO

- Devono riportare apposita marcatura CE
- Offrono protezione contro il rischio biologico
- Devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento (UNI EN 14126) per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi
- Se danneggiate devono essere prontamente sostituite.
- Non riutilizzare le tute monouso. Smaltire correttamente le tute utilizzate riponendole in appositi contenitori.

OCCHIALI / VISIERE

- Devono riportare apposita marcatura CE
- Offrono protezione da gocce e spruzzi
- Devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento
- Se danneggiati devono essere prontamente sostituiti ed è necessario lavarsi immediatamente con acqua e sapone.
- Se contaminati lavare i DPI con acqua e sapone oppure disinfettarli con apposita soluzione detergente a base alcolica
- Le visiere proteggono tutto il viso, ma non si sostituiscono alle mascherine facciali filtranti

MASCHERINA FFP3

- I respiratori antipolvere non assistiti filtrano l'aria inspirata mediante un'azione meccanica abbinata generalmente ad un'azione elettrostatica
- Devono riportare apposita marcatura CE
- Offrono protezione dal rischio biologico dovuto ad inalazione ed ingestione
- Devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 149 (mascherine facciali filtranti antipolvere FFP) e UNI EN 143 per i filtri antipolvere
- Le mascherine di classe FFP3 sono le più efficaci (efficienza filtrante totale minima 98%)
- Sostituire la mascherina se contaminata o danneggiata. Non riutilizzare mascherine monouso. Riporre in luogo pulito all'interno dell'apposita confezione.

MASCHERINA CHIRURGICA

- In normali circostanze non sono classificate come DPI.
- Offrono infatti protezione agli individui dal rischio biologico dovuto alle goccioline del respiro di chi le indossa
- In normali circostanze devono riportare apposita marcatura CE secondo Direttiva 93/42/CE relativa a Dispositivi Medici
- Devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 14683 (maschere facciali ad uso medico – requisiti e metodi di prova)
- Sono meno efficaci delle mascherine facciali filtranti di classe FFP3.

MASCHERINA CHIRURGICA

E’ lecito utilizzarla in sostituzione di un DPI?

- Art. 15, comma 1, del D.L. n.18 del 17/03/2020: «…*fino al termine dello stato di emergenza…. è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni…*»

- Art. 15, comma 2, del D.L. n.18 del 17/03/2020: «…*I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti…*»

MASCHERINA CHIRURGICA

E’ lecito utilizzarla in sostituzione di un DPI?

- Art. 15, comma 3, del D.L. n.18 del 17/03/2020: *«…I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti…»*

MASCHERINA CHIRURGICA

E' lecito utilizzarla in sostituzione di un DPI?

- Art. 16, comma 1, del D.L. n.18 del 17/03/2020: «…*fino al termine dello stato di emergenza….sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, sono considerati DPI, di cui al articolo 74, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio…*»

- Art. 16, comma 2, del D.L. n.18 del 17/03/2020: «…*fino al termine dello stato di emergenza….gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive di marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio*»

- Punto 6b del Protocollo Condiviso: «…*data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere usate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell'autorità sanitaria…*»

COME UTILIZZARE UNA MASCHERINA

1. Prima di indossare una mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone oppure disinfettarle con apposita soluzione disinfettante a base alcolica.
2. Coprire bocca e naso con la mascherina ed assicurarsi che essa sia saldamente in contatto con il viso.
3. Non toccare la mascherina durante l'utilizzo; se succede lavarsi prontamente le mani con acqua e sapone oppure disinfettarle con apposita soluzione disinfettante a base alcolica.
4. Sostituire la mascherina non appena si bagna e non riutilizzare le maschere monouso.
5. Rimuovere la maschera da dietro (non toccare il lato anteriore); gettarla in un contenitore chiuso e poi lavarsi le mani con acqua e sapone oppure disinfettarle con apposita soluzione disinfettante a base alcolica.

RICAPITOLIAMO

N	ARTICOLO	TIPOLOGIA	IDONEITÀ ALLA PROTEZIONE CONTRO COVID-19	
			LUOGHI DI LAVORO OVE NON E' GARANTITA LA DISTANZA DI 1 M	TUTTI GLI INDIVIDUI SUL TERRITORIO NAZIONALE OVE GARANTITA LA DISTANZA MINIMA DI 1 M
1	Semimaschera filtrante FFP2 senza valvola con valvola 	Marcatura CE Norma UNI EN 149:2019	**SI**	**SI**
2	Semimaschera filtrante FFP3 senza valvola con valvola 	Marcatura CE Norma UNI EN 149:2019	**SI**	**SI**
3	Semimaschera filtrante FFP2 senza valvola con valvola 	Priva di Marcatura CE Deroga INAIL ai sensi dell'art. 15 del D.L. 17/03/2020 n. 18 Norma UNI EN 149:2019	**SI** Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020	**SI** Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020
4	Semimaschera filtrante FFP3 senza valvola con valvola 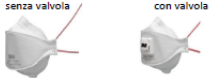	Priva di Marcatura CE Deroga INAIL ai sensi dell'art. 15 del D.L. 17/03/2020 n. 18 Norma UNI EN 149:2019	**SI** Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020	**SI** Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020
5	Mascherina chirurgica 	Marcatura CE Norma UNI EN 14683 Norma UNI EN ISO 10993	**SI** Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020	**SI** Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020
6	Mascherina chirurgica 	Priva di Marcatura CE Deroga I.S.S. ai sensi dell'art. 15 del D.L. 17/03/2020 n. 18 Norma UNI EN 14683 Norma UNI EN ISO 10993	**SI** Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020	**SI** Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020
7	Mascherina chirurgica 	Priva di Marcatura CE Prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.L. 17/03/2020 n. 18	**NO**	**SI** Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto 31/01/2020

COME UTILIZZARE UNA MASCHERINA

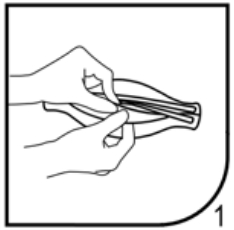

1. Con il rovescio del respiratore verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore fino ad ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.

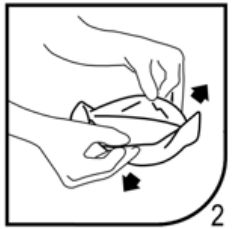

2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo.

3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.

COME UTILIZZARE UNA MASCHERINA

4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore ed inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale.

5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.

6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta.

COME UTILIZZARE UNA MASCHERINA

Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. Barba baffi e basette possono impedire la corretta aderenza al viso del respiratore

Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e che non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore

Togliere la mascherina (monouso) da dietro (senza toccare la parte anteriore) e buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

La durata delle mascherine monouso dipende dalla tipologia di materiale filtrante. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida. Non riutilizzare quelle monouso

Conservare le maschere secondo le istruzioni del fabbricante

Non lasciare la maschera esposta a polveri, liquidi, agenti contaminanti. In caso si voglia togliere la maschera conservarla solo in appositi contenitori o secondo le istruzioni del fabbricante

NON VI PREOCCUPATE

SE TUTTI SEGUIREMO QUESTE REGOLE